



**DISTRETTO
DIFFUSO
DEL CHIERESE**

**Bando per la concessione di contributi alle
Imprese commerciali e ristorative che
operano sul territorio del Distretto Diffuso del
Commercio del Chierese**

Sommario

1.	Finalità e obiettivi	3
2.	Dotazione finanziaria	3
3.	Soggetti ammissibili al bando	4
4.	Requisiti dei soggetti ammissibili al bando	4
5.	Tipologia d'interventi e spese ammissibili	5
6.	Spese non ammissibili	7
7.	Tipologia e importo dell'agevolazione	7
8.	Regime di aiuto	8
9.	Cumulabilità degli aiuti	9
10.	Modalità di partecipazione al bando	9
11.	Valutazione delle domande	9
12.	Graduatoria	10
13.	Concessione dell'agevolazione e modalità di erogazione	10
14.	Tempi di realizzazione degli interventi	11
15.	Variazione degli interventi	11
16.	Ispezioni e controlli	12
17.	Obblighi dei beneficiari	12
18.	Revoca del finanziamento	12
19.	Informazioni e assistenza	12
20.	Informativa sul trattamento dei dati personali	13

1. Finalità e obiettivi

Il Distretto Diffuso del Commercio del Chierese è nato nel mese di febbraio 2022 con l'obiettivo di valorizzare il commercio di vicinato operante sui territori dei Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Marentino, Moriondo Torinese, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Riva presso Chieri, Santena, Villanova d'Asti, Villastellone.

Le linee strategiche che si propone di realizzare nei prossimi anni prevedono di attivare una serie di azioni ed attività in grado di connotare il territorio di una specifica identità. Il Distretto Diffuso del Commercio del Chierese rappresenta la volontà dei Comuni partecipanti di dare un nuovo impulso all'economia del territorio a cominciare dal commercio locale, costituendosi in una entità unica che possa proporre nuove idee senza i vincoli dei confini amministrativi che spesso bloccano i tentativi di programmazione di area vasta. Lo sviluppo economico si attua consolidando l'offerta commerciale del territorio e ponendo il comparto commerciale al centro delle scelte di programmazione comunale dei prossimi anni. La seconda motivazione è rappresentata dalla volontà di mettere in atto delle misure che possano essere di ausilio al settore del commercio che, in questo particolare periodo, oltre a dipendere dall'evoluzione delle abitudini dei consumatori, è messo in difficoltà dal forte sviluppo della concorrenza dei canali dell'e-commerce. La terza motivazione vuole mettere in relazione, ponendo le basi per una sinergia di programmi, il turismo del Chierese e le specificità agricole del territorio, valorizzate dalla costituzione del Distretto del Cibo, di cui Santena è comune capofila.

Tra le **linee di azione** previste, vi è anche quella relativa al sostegno delle Imprese attraverso la veicolazione di risorse economiche volte a sostenere e favorire **investimenti di natura capitale** per: l'ammodernamento e il miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali (vetrine, insegne, ecc.), il sostegno di nuove attività o apertura di nuove unità locali (acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi), interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell'area e a vantaggio dei consumatori, interventi volti alla fidelizzazione della clientela, interventi volti all'implementazione digitale delle singole imprese (solo spese in conto capitale).

Gli **obiettivi** perseguiti attraverso il presente bando sono quindi tesi a:

- favorire il mantenimento e lo sviluppo del commercio di vicinato anche nell'ottica di garantire al cittadino servizi di prossimità;
- ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani;
- valorizzare i luoghi del commercio;
- promuovere processi di transizione digitale, favorendo l'innovazione e la modernizzazione nelle imprese;
- favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle realtà economiche ai residenti e ad eventuali visitatori dell'area;
- migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio;
- contribuire alla nascita di sinergie tra diversi ambiti dell'economia locale;
- rigenerare il tessuto urbanistico/economico per mantenere vivo l'aspetto di socialità di piazze e vie.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari € **312.500,00 di cui l'80% per complessivi € 250.000,00 di contributo regionale ed il 20% per complessivi € 62.500,00 di contributo del distretto** .

Le risorse saranno imputate come segue:

- **218.750** euro – LINEA 1 per tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3;
- **93.750** euro – LINEA 2 per le sole imprese che, a partire dal **28/07/2022** hanno aperto una nuova attività o una nuova unità locale all'interno del Distretto Diffuso del Commercio del Chierese, il cui perimetro è indicato nell'allegata cartografia (Cartografia del DDC).

Laddove non si dovesse esaurire la dotazione di una delle due linee si procederà con l'utilizzo dei residui per incrementare il contributo concesso alle imprese beneficiarie e potenziali beneficiarie dell'altra linea, sempre nel rispetto delle condizioni previste dal Bando. In caso di ulteriore residuo si procederà al incrementate la percentuale di contributo massimo concesso a ciascuna impresa.

3. Soggetti ammissibili al bando

Il bando si rivolge a:

- Le micro e piccole imprese che svolgono attività di vendita diretta di vicinato al dettaglio di beni, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e imprese artigiane che abbiano anche attività di vicinato, localizzate all'interno del "Distretto Diffuso del Commercio del Chierese" corrispondente con il perimetro di cui all'allegato 4 del presente bando.
- Le nuove aperture di micro e piccole imprese, che svolgano una delle attività indicate al punto precedente, che abbiano avviato la propria attività o una nuova unità locale dopo il 28 luglio 2022 o intendano avviare una nuova attività o aprire una nuova unità locale all'interno del Distretto Diffuso del Commercio del Chierese entro la data del 31 ottobre 2023.
- così come specificato nell'allegato 4 della DD 340/A2009B/2022 del 13.12.2022
 - Le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - I titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
 - Gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante "Testo unico in materia di artigianato", purché dotati di autorizzazione alla vendita al dettaglio.

4. Requisiti dei soggetti ammissibili al bando

Il presente bando si rivolge alle imprese che, al momento di presentazione della domanda, possiedano i seguenti **requisiti minimi obbligatori**:

- essere micro o piccole imprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 ed aventi i requisiti morali, professionali, strutturali e autorizzativi di cui al d.lgs. n. 114/98, artt. 5 e 7 e al d.lgs. n. 59/2010, artt. 65 e 71;
- essere iscritte al Registro delle Imprese; è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva". In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese alla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre 2023;
- disporre di una sede operativa collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto di cui all'allegato 4;
- esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni di vicinato o di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande;

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); in caso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non regolare non si potrà procedere alla liquidazione dei contributi;
- non avere alcuna pendenza nei confronti di nessuno degli Enti locali aderenti al Distretto in merito a tasse, tributi e canoni;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- avviare, entro il **31/10/2023** e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti aprendo una nuova unità locale (non sono ammessi a contributo trasferimenti o subingressi).

Sono considerate nuove attività tutte quelle imprese iscritte dopo il 28.07.2022, le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dopo la data di pubblicazione del presente bando.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

5. Tipologia d'interventi e spese ammissibili

Risultano ammissibili le spese in conto capitale per interventi sull'unità locale localizzata all'interno del perimetro del territorio del Distretto Diffuso del Commercio rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune competente o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):

1. interventi volti all'ammodernamento e al miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali (ad esempio: vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, illuminazione esterna, etc.);
2. acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi (**solo a sostegno di nuove attività o apertura di nuove unità locali**);
3. interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell'area e a vantaggio dei consumatori;
4. interventi volti all'implementazione digitale delle singole imprese (solo spese in conto capitale);

Non sono, altresì, ammissibili spese inerenti la ristrutturazione/sistemazione interna degli immobili delle imprese del commercio.

Nel rispetto delle tipologie di intervento sopra evidenziate, sono ammissibili al bando le seguenti **tipologie di spesa**, precisando che non sono ammesse le spese per la riqualificazione interna dei locali, se non la parte relativa alla vetrina:

- A. Interventi volti all' ammodernamento e al miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali di:
 - Vettrine (vetri, tende, insegne, manichini, pannelli ...)
 - Facciate esterne (tinteggiatura, risanamento, ...)
 - Ingresso del locale (vialetto, giardino, ...) solo se privati
 - Serrande microforate e/o a maglie aperte
- B. Installazione o ammodernamento d'impianti volti a ottimizzare il contenimento energetico:
 - Illuminazione delle vetrine;
 - Insegne luminose;
 - lama d'aria;
 - serramenti esterni;
- C. Arredi e strutture temporanee:
 - Fioriere e arredi esterni (tavoli, sedie, ombrelloni, elementi riscaldanti/raffrescanti, complementi di arredo, cestini per la raccolta differenziata)
 - Dehors rimovibili;
 - Tende da sole
- D. Implementazione digitale dell'impresa (solo spese in conto capitale e solo per strumenti fisici, no software).
- E. Impianti di videosorveglianza esterna dotati delle relative autorizzazioni;
- F. Ausili e soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche e per l'accessibilità (rampe mobili, campanelli di chiamata, targhe tattili e Braille...)
- G. Acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi: SOLO NEL CASO DI NUOVE ATTIVITÀ O APERTURA DI NUOVE UNITÀ LOCALI.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data della pubblicazione del bando **e fino al 31/10/2023**.

Si specifica che tutte le fatture dovranno essere intestate all'impresa che partecipa al bando e/o all'impresa che si costituisce partecipando al presente bando: questa prescrizione vale anche per gli aspiranti imprenditori.

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, si rileva la data di emissione della relativa fattura. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, a eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Per aderire al bando è necessario presentare una spesa totale di almeno € 1.000 (al netto di IVA) e singole voci di spesa superiori a 300 euro per fattura.

In ogni caso le spese dovranno:

- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partecipante al bando, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo,

tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD/Cbill, oppure tramite assegno (non trasferibile e/o circolare), bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;

- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

6. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing;
- acquisto di terreni e/o immobili;
- acquisto di materiali di consumo;
- imposte e tasse;
- spese correnti;
- spese per il personale dipendente;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibile all'intervento;
- Non sono, altresì, ammissibili spese inerenti la ristrutturazione / sistemazione interna degli immobili delle imprese del commercio.
- relative ai mezzi di trasporto;
- di importo inferiore a 300 euro;

7. Tipologia e importo dell'agevolazione

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto.

L'agevolazione viene erogata da parte del Comune di Riva presso Chieri, capofila del Distretto Diffuso del Commercio del Chierese.

Il contributo previsto, per le domande ammissibili, è del 80% della spesa ammissibile totale al netto di IVA, in funzione delle domande pervenute, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a **5.000 euro per la LINEA 1 e 10.000 euro per la LINEA 2.**

L'importo massimo e la relativa percentuale massima potranno essere aumentati in caso di disponibilità residua derivante da risorse non assegnate.

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta fiscale di legge del 4% a titolo di acconto irpef/ires ai sensi art. 28 c. 2 DPR 600/1973 e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

Qualora e nella misura in cui il contributo sia corrisposto per acquisto di beni strumentali, previa apposita conforme dichiarazione, lo stesso non sarà assoggettato alla ritenuta suddetta ai sensi del richiamato art. 28 2c. DPR 600/1973.

Per quanto riguarda le domande relative alle nuove aperture, verrà redatta apposita graduatoria nel rispetto delle modalità sopra indicate

8. Regime di aiuto

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis".

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi.

Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di

consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

9. Cumulabilità degli aiuti

Gli aiuti non sono cumulabili con altre forme di contributo e finanziamento pubblico per le medesime voci di spesa.

10. Modalità di partecipazione al bando

Sarà possibile presentare la propria domanda a partire **dal giorno 15 maggio 2023**. Le domande trasmesse prima di questa data non saranno accolte.

Le domande potranno essere trasmesse fino al giorno 15 giugno 2023 ore 12.00.

Le imprese, per la presentazione della domanda di contributo, dovranno utilizzare **esclusivamente**, pena inammissibilità al bando, la modulistica messa a disposizione dal presente bando.

Per la partecipazione al bando è necessario:

- compilare in ogni sua parte e **firmare** ove richiesto (firma autografa), pena esclusione, **gli allegati 1, 2 e 3** al presente bando;
- allegare alla domanda copia di un **documento di identità** in corso di validità del legale rappresentante della società e copia del **codice fiscale**;
- allegare copia della **Visura Camerale**;
- allegare preventivi di spesa con adeguata documentazione esplicativa dell'intervento candidato (es foto, render, disegni, bozzetti), o fatture con data successiva alla presentazione del presente bando.

Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (da PEC dell'impresa o di soggetto da lei delegato (non serve allegare delega alla istanza di partecipazione) al Comune di Riva presso Chieri all'indirizzo PEC comune.rivapressoichieri@postecert.it

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni in caso di necessità.

11. Valutazione delle domande

Alla ricezione delle domande verranno avviate le verifiche formali volte a verificare la presenza della documentazione richiesta per la corretta partecipazione al bando. **Le domande saranno valutate da apposita commissione, che sarà istituita con atto successivo, secondo il criterio cronologico di presentazione al protocollo del Comune di Riva presso Chieri. Prima della valutazione, le domande saranno trasmesse ad ogni Comune sede dell'impresa richiedente che entro quindici giorni dalla ricezione effettuerà la verifica formale dei requisiti di ammissibilità.**

Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri, attraverso i quali verranno stilate due differenti graduatorie:

GRADUATORIA IMPRESE ESISTENTI:

Criterio	Punteggio
Tipologia di intervento (si veda il paragrafo 5 del bando)	
Attivazione di una sola voce tra A, C, E	1 punto
Attivazione di una sola voce tra B, D, F	3 punti
Attivazione di almeno due tra le voci le voci tra A, C, E	3 punti
Attivazione di almeno due voci tra le lettere B, D, F	7 punti
Attivazione di almeno una tra le voci A, C, E ed una tra le voci B, D, F	5 punti

GRADUATORIE NUOVE IMPRESE:

Apertura in negozio sfitto da almeno 1 anno	Punti 2 se sfitto da più di un anno Punti 4 se sfitto da più di due anni
Attivazione di una sola voce tra A, C, E	1 punto
Attivazione di una sola voce tra B, D, F, G	3 punti
Attivazione di entrambe le voci tra A, C, E	3 punti
Attivazione di almeno due voci tra le lettere B, D, F	7 punti
Attivazione di almeno una tra le voci A, C, E ed una tra le voci B, D, F	5 punti
Titolare della nuova apertura under 35	2 punti
Titolare della nuova apertura donna	2 punti

In caso di parità di punteggio, avrà precedenza l'istanza presentata prima a livello temporale. Farà fede la data e l'orario di invio della pec all'indirizzo comune.rivapressochieri@postecert.it. della domanda compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati.

12. Graduatoria

La graduatoria verrà stilata secondo i criteri stabiliti come da precedente paragrafo, con l'intesa di finanziare almeno una impresa per ogni Comune aderente al Distretto, se pervenuta.

13. Concessione dell'agevolazione e modalità di erogazione

A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Comune di Riva presso Chieri invierà via PEC all'impresa assegnataria apposita comunicazione e, in caso di ammissione a bando, i moduli da utilizzare per la

corretta rendicontazione delle spese.

L'agevolazione verrà erogata ai beneficiari a saldo, in un'unica soluzione, a conclusione dell'intero processo di rendicontazione, previa presentazione di:

- copia delle fatture, sulle quali dovrà essere apposta, anche a mano, la seguente dicitura **“spesa sostenuta con il contributo del Distretto Diffuso del Commercio del Chierese” – CUP: D78C22001220006**
- copia delle contabili bancarie che attestano l'effettivo pagamento delle fatture
- fotocopia di eventuali assegni utilizzati per i pagamenti (NO matrice)
- copia dell'estratto conto dal quale si evince l'effettiva uscita del pagamento
- rendiconto riepilogativo rappresentato dal modulo di rendicontazione citato sopra

Qualora in fase di rendicontazione delle spese si riscontrasse una riduzione dell'investimento effettuato rispetto a quello approvato, si provvederà alla rideterminazione dell'agevolazione spettante.

La rendicontazione delle spese da parte delle imprese deve essere consegnata al **Comune di Riva presso Chieri entro il 31/10/2023.**

Il contributo verrà erogato a ciascuna impresa al termine delle verifiche documentali da parte del Comune in cui ha sede l'impresa.

Il contributo, pur in presenza di regolare documentazione, non potrà essere erogato qualora:

- il DURC dell'azienda dovesse essere negativo
- vi fossero problemi con le dichiarazioni antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011
- la soglia del *de minimis* dovesse essere superata
- **vi siano pendenze con il pagamento delle tasse e dei tributi verso uno dei Comuni aderenti al Distretto**

14. Tempi di realizzazione degli interventi

Le spese per gli investimenti ammessi ai sensi del presente bando dovranno realizzarsi **entro e non oltre il 31/10/2023**, data ultima entro la quale tutte le fatture dovranno essere emesse e interamente pagate con modalità che ne assicurino la tracciabilità e tutta la documentazione dovrà essere presentata al **Comune di Riva presso Chieri via PEC all'indirizzo: comune.rivapressochieri@postecert.it**.

15. Variazione degli interventi

I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare i singoli progetti ammessi all'agevolazione con le modalità e le caratteristiche approvate in sede di valutazione. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al **Comune di Riva presso Chieri**, trasmettendo via PEC una comunicazione che mostra le variazioni che si vogliono apportare.

Tale richiesta sarà oggetto di valutazione da parte della **commissione di valutazione di cui all'art. 11 del bando**, che si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta, sulla base delle caratteristiche del bando e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente. In caso di variazioni in rialzo dell'investimento,

il contributo non potrà essere aumentato rispetto a quanto richiesto in sede di partecipazione al bando. In caso di riduzione dell'investimento, il contributo verrà ricalcolato al ribasso.

16. Ispezioni e controlli

Il Comune in cui ha sede l'impresa richiedente può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sugli investimenti e le spese oggetto d'intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

17. Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.

18. Revoca del finanziamento

Qualora, in qualunque momento, si verifichi nel beneficiario l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal bando, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, l'amministrazione competente provvederà alla revoca dell'agevolazione.

L'agevolazione è revocata inoltre quando:

- i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando non siano mantenuti fino all'erogazione del contributo
- non sia stata consegnata la documentazione per la rendicontazione delle spese nei tempi e nelle modalità espresse dal presente bando
- l'azienda cessi la propria attività prima dell'erogazione del contributo.

19. Informazioni e assistenza

Per informazioni e chiarimenti in merito al bando e alla compilazione della richiesta utilizzare i seguenti riferimenti:

- per informazioni sul procedimento: Ufficio Commercio – tel.0119469103
- per informazioni sui contenuti del bando: Manager del Distretto - tel. 0119469103

20. Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA BANDI DI GARA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU 2016/679

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR). Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza di quanto previsto dal GDPR, il Comune di Riva presso Chieri con sede in Riva presso Chieri, Piazza Parrocchia, 4 in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti al bando su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati trattati possono essere stati acquisiti direttamente dagli interessati oppure attraverso canali istituzionali in linea con le normative vigenti (es. antimafia e antiriciclaggio) e possono essere costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, a titolo esemplificativo: l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, all'esecuzione di un servizio o di una o più operazioni oggetto di trattativa o richiesta del titolare o, ancora l'eventuale gestione di bandi di gara;

I dati forniti saranno trattati per la gestione della graduatoria prevista nel bando.

In particolare il trattamento trova la sua base giuridica negli artt. 6 par. 1 lettere b, c, e 10 Regolamento UE 2016/679.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell'arte in linea con l'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti dall'instaurazione di rapporti contrattuali con l'interessato.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà l'impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare al bando di gara.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell'interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto concerne le procedure di gara indette dall'Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90. Nel caso in cui l'Ente decida di avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a nominare tali Responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al Regolamento UE 2016/679.

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679: - di ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano; - di ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le informazioni di cui all'art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall'art. 18 Regolamento UE 2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti dall'art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall'art. 20 Regolamento UE 2016/679). Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679).

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare info@comune.rivapressochieri.to.it, oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Riva presso Chieri con sede in riva presso Chieri, Piazza Parrocchia, 4. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento

Elenco allegati

- Allegato 1: modulo di domanda di partecipazione
- Allegato 2: modello di dichiarazione per la concessione di aiuti in de minimis
- Allegato 3: modello dichiarazione antimafia
- Allegato 4: perimetro del Distretto Diffuso del Commercio del Chierese